

REGOLAMENTO ATTUATIVO della

“SOCIETA' ITALIANA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA PER LA SANITA'”

Come da art. 27 dello Statuto. Il presente regolamento è attuativo dello statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea dei soci l'11 dicembre 2009.

Art. 1 – Modalità di convocazione

1.1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio Nazionale e, per quanto concerne l'Assemblea elettiva, dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno.

1.2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail*, o lettera raccomandata A/R inviati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno 2 (due) volte l'anno per la discussione ed approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare della quota associativa.

1.3. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo *fax*, *e-mail*, o lettera raccomandata A/R inviati almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 1 (un) giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, oltre l'ordine del giorno.

L'Ufficio di Presidenza deve essere convocato quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni 3 (tre) mesi .

1.4. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere dirette al Presidente Nazionale che, verificata la sussistenza delle condizioni di cui *supra*, provvede alla redazione e alla spedizione dell'avviso di convocazione con le modalità di cui ai precedenti commi. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale provvede il Vice Presidente più anziano d'età.

1.5. I Raggruppamenti Regionali o Interregionali sono convocati dal rispettivo Coordinatore Regionale o Interregionale, secondo le modalità stabilite eventualmente nel proprio Regolamento. La comunicazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale e alla segreteria dell'Associazione.

Art. 2 – Modalità delle elezioni

2.1. L'Assemblea Nazionale elegge i componenti del Consiglio Nazionale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità di cui agli artt. 13 e 22 dello Statuto.

2.2 Ogni altra votazione in seno all'Assemblea Nazionale avviene con voto palese per alzata di mano.

2.3. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Presidente Nazionale, i Vice Presidenti (art. 14 e 15 dello Statuto). Sempre su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale nomina il Segretario Scientifico, il Rappresentante della Direzione per la Qualità, i coordinatori regionali ed interregionali ed il Tesoriere. I Vice Presidenti, il Segretario Scientifico e il Tesoriere, il Rappresentante per la Direzione della Qualità devono essere scelti all'interno del Consiglio Nazionale. I coordinatori regionali ed interregionali non fanno parte del Consiglio Nazionale.

2.4. Ogni votazione in seno al Consiglio Nazionale avviene con votazione palese per alzata di mano.

2.5. Ciascuna lista deve essere corredata da un documento programmatico quadriennale recante l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire e deve indicare almeno il socio che si intende proporre per rivestire la carica di Presidente Nazionale. Nessun socio può essere candidato in più di una lista.

L'elezione avviene, predisposto il seggio elettorale, tramite votazione delle liste chiuse depositate secondo le modalità previste nello Statuto e votate per scrutinio palese, risultando eletti i componenti individuati nella lista che raccoglie il maggior numero di voti.

Art. 3 – Deleghe

3.1. Salvo il disposto dell'art. 12.3 dello Statuto, le deleghe per la rappresentanza nell'Assemblea Nazionale devono essere conferite per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'Associazione. La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può a sua volta farsi sostituire soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega deve essere conferita ad altro socio. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio nazionale dell'Associazione.

3.2. La partecipazione alle riunioni degli Organi amministrativi e di controllo è personale e non è ammesso il voto per delega.

3.3. Spetta a chi presiede la riunione di verificare la regolarità formale e sostanziale delle deleghe.

Art. 4 – Presidenza delle riunioni

4.1. L'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal Presidente Nazionale e, in mancanza, dal Vice-Presidente più anziano d'età. In mancanza, l'Assemblea Nazionale designa il proprio presidente a maggioranza degli intervenuti, il Consiglio Nazionale è invece presieduto dal consigliere più anziano di età.

4.2. Il Presidente può essere assistito eventualmente da un segretario nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4.3. Il Presidente della riunione verifica la regolarità della costituzione della riunione, accerta l'identità dei presenti, accerta la legittimità all'intervento e al voto dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti delle attività e degli accertamenti del Presidente deve essere dato conto nel verbale della riunione.

Art. 5 – Verbalizzazione delle riunioni

5.1. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Revisori devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (eventualmente nominato). Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato,

l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I verbali devono essere trascritti nei libri sociali di cui all'art. 24 dello Statuto.

Art. 6 – Domiciliazione

6.1. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro dei soci.

6.2. È onere dei soci comunicare all'Associazione, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di *fax* e l'indirizzo *e-mail*. In mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Art. 7 – Quota Associativa

7.1. La quota associativa è annuale.

7.2. La quota associativa (comprensiva di abbonamento alle riviste «Hospital & Public Health» e «S.I.A.I.S.-news») per l'anno successivo è determinata con deliberazione del Consiglio Nazionale ed è comunicata, in forma scritta, a mezzo posta ordinaria o prioritaria, fax o e-mail, ai soci entro e non oltre il giorno 31 (trentuno) gennaio dell'esercizio sociale di riferimento.

I soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro e non oltre il giorno 15 (quindici) febbraio dell'esercizio sociale di riferimento con le modalità indicate nell'art. 6 dello Statuto e nella comunicazione di cui *sopra*.

7.3. I nuovi soci devono provvedere al versamento della quota associativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione.

7.4. Coloro i quali non avranno presentata la richiesta di recesso dall'Associazione mediante comunicazione a mezzo lettera A/R a mezzo posta ordinaria o prioritaria, fax o e-mail diretta al Presidente del Consiglio Nazionale con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 8 – Cessazione dalla carica di Presidente Nazionale

8.1. La cessazione del Presidente per scadenza del termine ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo all'Assemblea Elettiva, previa accettazione scritta del suo successore.

8.2. Il Presidente Nazionale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Nazionale.

8.3. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Presidente dimissionario è stato sostituito in seguito all'accettazione del suo successore. Nelle more della sua sostituzione il Presidente può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.

Art. 9 – Redazione e approvazione del bilancio

9.1. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto dal Tesoriere, supportato eventualmente da professionisti del settore (studio commercialista) e, corredato dalle osservazioni del Collegio dei Revisori, deve essere presentato per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza, al Consiglio Nazionale e poi rassegnato al Presidente Nazionale per l'illustrazione e l'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

9.2. Il bilancio annuale deve essere elaborato entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve esprimere le proprie osservazioni entro un mese dalla presentazione da parte del Tesoriere Nazionale.

In ogni caso, il bilancio deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio Nazionale entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno. La procedura di approvazione da parte del Consiglio Nazionale deve comunque essere terminata entro e non oltre il 30 (trenta) maggio successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

9.3. Il bilancio viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Nazionale in occasione del congresso nazionale corredato della relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

10.1. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente a mezzo *fax*, *e-mail* o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio Nazionale e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il proprio parere in ordine ai bilanci redatti dal Tesoriere Nazionale.

10.2. Ogni votazione in seno al Collegio dei Revisori avviene con votazione palese per alzata di mano.

10.3. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione. In particolare, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10.4. Al Collegio dei Revisori dei Conti sono altresì affidate le funzioni del Collegio dei Provisori. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l'Associazione, tra gli organi della stessa, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio.

Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* e il suo giudizio sarà inappellabile.

Le sanzioni irrogabili sono la censura scritta, la sospensione e l'esclusione. La sospensione può essere comminata per un periodo non superiore alla durata dell'esercizio sociale e nelle more del provvedimento di sospensione è precluso al socio sospeso l'esercizio dei diritti sociali.

Per garantire l'imparzialità del giudizio si conviene che i membri del Collegio non potranno ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 11 – Disciplina del pagamento dei rimborsi delle spese

11.1. L'assegnazione di costi di vitto e alloggio ai membri del Consiglio Nazionale ed agli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, autorizzati, a vario titolo è disposta dal Presidente.

11.2. I rimborsi delle spese possono essere riconosciuti agli aventi diritto per:

- la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale;
- la partecipazione alle riunioni della Segreteria Scientifica;
- la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Revisori;
- la partecipazione a riunioni, incontri, convegni, *ecc.*, effettuate su comando del Presidente Nazionale o del Consiglio Nazionale.

11.3. Sono ammessi i rimborsi delle spese derivanti da:

- uso dei mezzi pubblici. Le lunghe percorrenze devono essere coperte in treno (alta velocità o 1^a classe *eurostar*). L'uso dell'aereo può essere autorizzato dal Presidente Nazionale solo quando non sono possibili altre soluzioni;

Adottato con delibera del Consiglio Nazionale in data 11 dicembre 2009, ai sensi dell'art 27 dello Statuto

- uso di un proprio mezzo di trasporto. In tal caso, il rimborso non potrà essere superiore all'equivalente costo del biglietto del treno (alla tariffa di *alta velocità* o 1^a classe *eurostar*) per coprire la medesima tratta;
- uso di parcheggi pubblici e privati;
- pedaggi autostradali;
- uso di *taxi* limitatamente agli spostamenti urbani. Gli spostamenti *extra*-urbani potranno essere rimborsati soltanto per gli spostamenti da e verso gli aeroporti;
- consumazioni individuali per riunioni del Consiglio Nazionale o per missioni effettuate su comando del Presidente Nazionale o del Consiglio Nazionale (fino ad un massimo di 50,00 euro per ciascun pasto, previa presentazione delle ricevute fiscali);
- pernottamenti in camere singole, o doppie ad uso singolo, con l'esclusione di eventuali spese *extra* e di pernottamenti non giustificati;
- altre spese documentate attinenti l'oggetto della missione, previa autorizzazione del Presidente Nazionale.

11.3. Le spese effettivamente sostenute vengono rimborsate sulla base delle ricevute allegate alla richiesta di rimborso.

I rimborsi sono autorizzati dal Presidente ed effettuati dalla segreteria a mezzo bonifico bancario, previa presentazione del documento riepilogativo, dei giustificativi e dei titoli di spesa.

11.4. Il Presidente potrà autorizzare deroghe alla disciplina dei rimborsi per particolari situazioni o eventi.

Art. 12 – Compiti del Segretario Scientifico

12.1. Sono compiti del Segretario scientifico:

- a) presiedere le riunioni della Segreteria scientifica, in accordo col Presidente Nazionale;
- b) provvedere a dare attuazione, insieme agli altri componenti della Segreteria scientifica, alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;
- c) curare il regolare svolgimento dell'attività della Segreteria scientifica e il perseguimento delle finalità della stessa in armonia con i fini statutari;
- d) collaborare con il Consiglio Nazionale nella individuazione delle indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche;
- e) proporre al Consiglio Nazionale iniziative in merito a scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Art. 13 – Composizione della Segreteria Scientifica

13.1. La Segreteria Scientifica è composta da sei membri: tre scelti dal Consiglio nazionale tra i suoi membri (esclusi il Presidente e i vice-Presidenti); tre scelti dall'Ufficio di Presidenza tra i soci in regola con la quota associativa e proposti al Consiglio Nazionale per la ratifica.

13.2. I componenti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno diritto di voto.

13.3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Segretario o di un componente della Segreteria Scientifica, il Consiglio Nazionale designa un Vicario reggente fino alla ratifica dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14 – Convocazione delle riunioni della Segreteria Scientifica

14.1. Le riunioni della Segreteria scientifica, in accordo con il Presidente Nazionale che è a conoscenza dell'ordine del giorno e può partecipare alle medesime, sono convocate dal Segretario Scientifico a mezzo *fax* o lettera o *e-mail* almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, salvo necessità di convocazione urgente.

14.2. La Segreteria scientifica deve riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

14.3. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.

Art. 15 – votazione

15.1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza, della Segreteria Scientifica, ecc., sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente/Segretario Nazionale. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Art. 16 – Comunicazioni

16.1. Qualsiasi comunicazione tra i soci e l'Associazione (o suoi organi), deve essere effettuata per iscritto a mezzo *fax*, a mezzo lettera raccomandata A/R, con e-mail o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

16.2. Le comunicazioni, improntate a contenuti e decoro adeguati al livello professionale e scientifico dell'Associazione e dei propri componenti, devono esser rivolte alla divulgazione dell'attività associativa ed alla elaborazione e divulgazione di attività scientifiche e professionali nell'ambito dell'Associazione.

16.3. La discussione di merito su fatti organizzativi, o anche su altri aspetti non riportati nel precedente comma, avviene di norma esclusivamente nelle sedi individuate dallo Statuto (Ufficio di Presidenza, Consiglio Nazionale, Assemblea dei Soci, riunioni Gruppi Regionali)

Art. 17 – Regolamenti dei Raggruppamenti regionali e interregionali

17.1. Ciascun Raggruppamento regionale o interregionale, può inoltrare al Presidente Nazionale il proprio Regolamento regionale o interregionale redatto in coerenza con il presente regolamento. I Regolamenti regionali sono adottati in attuazione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento nazionale rispetto ai quali sono fonte normativa subordinata; pertanto, i Regolamenti regionali non possono contenere norme contrarie alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento nazionale.

Art. 18 – Ulteriori regolamenti

18.1 Per ulteriori modalità operative relative al funzionamento e alla documentazione dell'operato dei gruppi di lavoro, delle commissioni tecniche, ecc., si rinvia alla consultazione del Manuale e delle procedure del Sistema di Gestione della Qualità, oltre che alla modulistica di registrazione in esse richiamata.

Art. 19 – Efficacia del regolamento

19.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

19.2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto dell'Associazione rispetto al quale è fonte normativa subordinata; pertanto, il presente regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni dello Statuto.